

TI_GERICHTE 60.2015.14 vom 21. Dezember 2015

TI Tribunale d'appello, 2015-12-21, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_60.2015.14

FR: TI_GERICHTE 60.2015.14 du 21 décembre 2015

IT: TI_GERICHTE 60.2015.14 del 21 dicembre 2015

Regeste

Reclamo contro la decisione del GPC che ha ordinato il trasferimento/collocamento nel carcere di un altro Cantone. Competenza CRP. Interesse giuridicamente protetto in quanto terminato esecuzione (interesse attuale); tempestività. Notificazione degli atti al detenuto in carcere e termine per reclamare

Erwägungen

E. 1

Ricevibilità del reclamo 1.1. Competenza Il Codice di diritto processuale penale svizzero (codice di procedura penale, CPP), all'art. 439 cpv. 1 CPP, lascia ai Cantoni la facoltà di designare le autorità competenti per l'esecuzione delle pene e delle misure e di stabilire la relativa procedura. Il Canton Ticino ha adottato il 20.04.2010 la Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti (LEPM), entrata in vigore l'1.01.2011 e, in applicazione di quest'ultima, il Regolamento sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti (REPM), con le modifiche entrate in vigore l'1.01.2011. L'art. 28 cpv. 1 REPM stabilisce in particolare che il giudice dell'applicazione della pena (GIAP) – funzione quest'ultima attribuita in Ticino dall'1.01.2011 al nuovo giudice dei provvedimenti coercitivi giusta l'art. 73 LOG – può ordinare l'espiazione di una pena o l'esecuzione di una misura in uno stabilimento di un altro Cantone, quando ciò sia giustificato dalla personalità del condannato, per il raggiungimento degli obiettivi previsti nel piano di esecuzione della sanzione penale, o da necessità di cura medica; la Direzione può ordinarla quando ciò sia giustificato da motivi di sicurezza o di ordine interno. All'art. 86 lit. b) del Regolamento delle strutture carcerarie del Canton Ticino del 15.12.2010 viene altresì precisato che la persona incarcerata può essere trasferita in un altro Cantone: 1. a dipendenza delle fasi di carcerazione in applicazione del PES, su decisione dell'autorità competente; 2. su sua richiesta motivata, in accordo con l'autorità competente;

E. 3

per motivi di inchiesta o di esecuzione di pena, su decisione dell'autorità competente; 4. su decisione della Direzione, per motivi di sicurezza o di ordine interno. Pur rientrando la decisione sul trasferimento per motivi disciplinari e di sicurezza nelle competenze della Direzione ex art. 28 REPM, nel caso in esame è stato il giudice dei provvedimenti coercitivi a rendere tale decisione, in quanto, come motivato da detto Ufficio, “ è l'autorità del cantone «destinatario» a richiedere una decisione del GPC ” (decisione 30.12.2014 del GPC, p. 3) e non essendosi comunque esso ritenuto incompetente nella materia, avendo a suo avviso, sulla base dell'art. 10 lit. h LEPM, la competenza a statuire sul collocamento iniziale di cui all'art. 76 CP. La Corte dei reclami penali, in applicazione dell'art. 62 cpv. 3 LOG, è l'autorità competente a statuire sui ricorsi contro le decisioni in materia di esecuzione delle pene e delle misure nei casi previsti dalla legge. L'art. 12 cpv. 2 LEPM

prevede in particolare che per le altre decisioni in materia di esecuzione delle pene e delle misure sono direttamente impugnabili con reclamo alla Corte dei reclami penali entro 10 giorni. Seguendo la sistematica di detta norma, con "altre decisioni", sono da intendersi quelle decisioni in materia di esecuzione delle pene e delle misure non contemplate dall'art. 12 cpv. 1 LEPM, segnatamente quelle non emanate dal giudice dei provvedimenti coercitivi (sedente in materia di applicazione della pena) nei casi elencati all'art. 10 LEPM alle lettere da a) a l). Né il rapporto della Commissione preparatoria, né il Messaggio del 21.01.2009 n. 6165 del Consiglio di Stato, né il Rapporto 31.03.2010 n. 6165 R della Commissione della legislazione sono di supporto nel definire oltre il campo d'applicazione del suddetto art. 12 cpv. 2 LEPM. In una sentenza dell'8.10.2013 il Tribunale federale ha avuto modo di stabilire che – conformemente all'art. 80 cpv. 2 LTF (in relazione con l'art. 130 cpv. 1 LTF) – i cantoni istituiscono tribunali superiori quali autorità cantonali di ultima istanza che giudicano su ricorso. Sono fatti salvi i casi in cui, secondo il (nuovo) CPP, un giudice dei provvedimenti coercitivi o un altro giudice si pronuncia quale istanza cantonale unica (art. 80 cpv. 2 terza frase LTF). Su questa base l'Alta Corte ha concluso che la Legge sul Tribunale federale (LTF), nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011, impone un doppio grado di giurisdizione in cui il giudizio di ultima istanza cantonale è emanato da un tribunale superiore, ed ha precisato – riferendosi al caso esaminato da detta istanza – che né la Divisione della giustizia né il giudice dell'applicazione della pena adempiono questo requisito (sentenza TF 6B_581/2013 dell'8.10.2013, consid. 2.3.). Pertanto, tenuto conto di detta giurisprudenza, il reclamo contro la decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi concernente il trasferimento/collocamento del qui reclamante presso le Strutture carcerarie di un altro Cantone è ricevibile davanti a questa Corte, adita quale ultima istanza cantonale, onde garantire il doppio grado di giurisdizione. Può quindi in concreto rimanere indecisa la questione a sapere se la decisione qui impugnata rientra o meno nel campo d'applicazione dell'art. 12 cpv. 2 LEPM oppure in quello del cpv. 1 di detta legge, quale decisione analoga a quella sul collocamento iniziale ex art. 10 lit. h LEPM in relazione all'art. 76 CP. 1.2. Interesse giuridicamente protetto Giusta l'art. 382 cpv. 1 CPP sono legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della stessa. L'interesse giuridicamente protetto presuppone che il ricorrente sia personalmente, direttamente e (di principio: decisione TF 1B_72/2014 del 15.04.2014 consid. 2.1.) attualmente leso dalla decisione che intende impugnare (N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 382 CPP n. 2); in taluni casi, è sufficiente un interesse solo virtuale (Commentario CPP – M. MINI, art. 382, n. 5). La lesione è personale nel senso che la decisione tocca il ricorrente nei suoi diritti: non è ammesso in materia penale un ricorso "popolare" (Commentario CPP – M. MINI, art. 382 CPP n. 6). La lesione inoltre è diretta se tocca la persona o il patrimonio del ricorrente (Commentario CPP – M. MINI, art. 382 CPP n. 7); un semplice effetto riflesso ("Reflexwirkung") non è sufficiente (ZK StPO – V. LIEBER, art. 382 CPP n. 7). Infine un interesse è giuridicamente protetto se la lesione è attuale, ovvero se la stessa espleta ancora i suoi effetti al momento della presentazione del gravame (Commentario CPP – M. MINI, art. 382 CPP n. 8). La giurisprudenza del Tribunale federale prescinde dall'interesse attuale allorché lo stesso farebbe ostacolo al controllo di costituzionalità di un atto che potrebbe ripresentarsi in ogni momento in circostanze simili e che, in ragione della sua breve durata o dei suoi effetti limitati nel tempo, sfuggirebbe così sempre alla censura della Corte suprema nonché allorché esiste un interesse pubblico importante a risolvere una pretesa questione di principio (DTF 127 I 164 consid. 1a; 124 I 231 consid. 1b e sentenze

citare; ZK StPO – V. LIEBER, art. 382 CPP n. 13). Nel caso in esame RE 1 è stato trasferito dal Penitenziario La Stampa alle Strutture carcerarie di _____ in data 5.01.2015. Il 23.06.2015 ha terminato l'espiazione della pena detentiva inflittagli dalla Corte del merito, così che egli è stato trasferito presso il penitenziario _____ a _____ (_____), in detenzione amministrativa, in attesa di poter essere rimpatriato nel suo paese d'origine (decisione 18.09.2015 della CRP, inc. CRP 60.2015.257). Mentre che l'interesse personale e diretto sono pacifici, essendo il qui reclamante il condannato/detenuto destinatario della decisione impugnata, v'è al contrario da chiedersi se allo stadio attuale egli abbia ancora un interesse attuale a vedersi dirimere il reclamo. Infatti per analogia alla giurisprudenza federale relativa alla detenzione preventiva, qualora quest'ultima viene a cadere di regola non esiste più un interesse giuridico e attuale a dirimere un ricorso contro la stessa (decisione TF 6B_617/2015 del 27.08.2015 consid. 2.1.; DTF 125 I 394). Permane se del caso un interesse giuridico alla constatazione della nullità della decisione oggetto del gravame in relazione ad un'eventuale richiesta di indennità per ingiusta carcerazione (in concreto comunque non ventilata). La questione può ad ogni buon conto rimanere irrisolta, visto l'esito del gravame sulla base dei considerandi che seguono.

1.3. Tempestività del reclamo 1.3.1. Il reclamo deve essere presentato entro 10 giorni per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all'art. 390 CPP per la forma scritta e all'art. 385 CPP per la motivazione. In particolare la persona o l'autorità che lo interpone deve indicare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP). Con il reclamo si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP). La prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti, applicando il diritto penale, che deve imporsi d'ufficio (Commentario CPP – M. MINI, art. 391 CPP n. 2; cfr., anche, sentenze TF 6B_69/2014 del 9.10.2014 consid. 2.4.; 6B_776/2013 del 22.07.2014 consid. 1.5.; 1B_460/2013 del 22.01.2014 consid. 3.1; 1B_768/2012 del 15.01.2013 consid. 2.1.). 1.3.2. Dagli atti emerge che la decisione 30.12.2014 prolata dal giudice dei provvedimenti coercitivi, qui impugnata, è stata inviata per fax lo stesso giorno a RE 1 presso il Carcere penale La Stampa (cfr. dichiarazione di ricevuta sottoscritta di proprio pugno da RE 1, allegato 6, inc. GPC 850.2014.1147). Sempre il 30.12.2014 detta decisione è stata pure spedita per posta alla medesima Struttura carceraria, dove è stata consegnata al qui reclamante il mercoledì 31.12.2014, come risulta dalla relativa dichiarazione di ricevuta firmata di proprio pugno dal qui reclamante (allegato 6, inc. GPC _____). Il termine di reclamo di 10 giorni (art. 396 cpv. 1 CPP), che ha iniziato a decorrere ex art. 90 cpv. 1 CPP da mercoledì 31.12.2014, è dunque venuto a scadere venerdì 9.01.2015. Lo scritto datato da RE 1 8.01.2015, con cui egli manifesta l'intenzione di interporre “ricorso contro decisione di mio trasferimento in carcere penale _____ emanata da GPC Edy Meli il 30.12.2014”, secondo il timbro postale apposto sulla relativa busta, risulta essere stato spedito per Posta A dall'Ufficio postale di _____ il lunedì 12.01.2015, per poi giungere a questa Corte il giovedì 15.01.2015. Alla luce di ciò il reclamo sarebbe stato spedito tardivamente. Ora, l'Alta Corte ha stabilito che per non incorrere nella violazione del diritto di essere sentito, l'autorità che intende dichiarare irricevibile un ricorso fondandosi sulla presunzione derivante dal timbro postale apposto

sulla busta di spedizione del gravame, deve dare la possibilità al mittente di produrre mezzi di prova, segnatamente di prova testimoniale, atti a confutare detta presunzione (decisione TF 1P.446/2004 del 28.09.2004 consid. 2). Richiesto in tal senso da questa Corte, con scritto datato 25.01.2015 (pervenuto a questa Corte il 29.01.2015) RE 1 ha sostenuto che “ per il motivo per cui mio ricorso del 8 gennaio 2015 è partito da _____ il 12 gennaio 2015, dovete rivolgere a Direzione del _____. Io ho consegnato ricorso il 8 gennaio 2015 ”. Egli ha inoltre asserito che essendo detenuto in cella di sicurezza i suoi invii postali sarebbero censurati, aperti e controllati dal personale carcerario. Infine egli ha affermato di aver correttamente rispettato il termine di reclamo, in quanto il suo scritto di data 29.12.2014 indirizzato al giudice dei provvedimenti coercitivi (in cui egli gli chiedeva di poter essere sentito e di contestare le motivazioni del suo trasferimento espresse dalla Direzione delle Strutture carcerarie cantonali nella lettera 29.12.2014 al giudice dei provvedimenti coercitivi) già costituiva un reclamo e che come tale il giudice dei provvedimenti coercitivi avrebbe dovuto trasmetterlo a codesta Corte. Per quanto attiene all’osservanza dei termini l’art. 91 cpv. 2 CPP stabilisce che le istanze o memorie devono essere consegnate al più tardi l’ultimo giorno del termine presso l’autorità penale oppure, all’indirizzo di questa, presso la posta svizzera, una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera oppure, qualora provengano da persone in stato di carcerazione, alla direzione dello stabilimento. La nozione di direzione dello stabilimento è da intendere in senso largo: è reputata avvenuta tempestivamente non solo la consegna dell’atto procedurale al formale detentore della direzione del penitenziario bensì anche la consegna ad ogni funzionario incaricato dell’esecuzione (“ Vollzugsbeamten ”), in quanto il detenuto non ha di fatto alcun influsso sul proseguimento del suo memoriale (BSK StPO I – C. RIEDO, 2a. ed., Art. 91 n. 32). L’onere della prova compete a colui che è tenuto al rispetto del termine interessato (BSK StPO – C. RIEDO, op. cit., Art. 91 n. 68), segnatamente la prova della notifica incombe all’autorità, mentre quella dell’osservanza del termine, ovverossia della spedizione dell’atto tempestivamente, alla parte (Y. DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, art. 48 LTF n. 1240). È lecito essere rigidi in materia di rispetto dei termini da cui dipende la ricevibilità di un ricorso. Non vi è dunque formalismo eccessivo dichiarare l’atto irricevibile, qualora fosse stato inoltrato tardivamente. Il ricorrente deve, da un lato, agire nel termine e, dall’altra parte, procurarsi i mezzi di prova atti a comprovare, in caso di contestazione, di avere agito nel termine risp. a comprovare il contenuto del proprio invio (Y. DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, op. cit., art. 48 LTF n. 1241). Tutti i mezzi di prova utili sono ammessi, in particolar modo il rilascio di ricevute o di attestazioni (Y. DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, op. cit., art. 48 LTF n. 1242). Interpellata da questa Corte con scritto del 2.02.2015 sulla questione a sapere “ quando il detenuto ha consegnato alla Direzione della vostra struttura il ricorso datato 8.1.2015 diretto alla Corte dei reclami penali ” (AI 6), in un colloquio telefonico che ne è seguito il 4.02.2015 la Segreteria delle Strutture carcerarie di _____ ha comunicato di non disporre di alcuna ricevuta al proposito essendosi trattato di un invio per Posta A. Da tutto ciò ne discende che il qui reclamante non ha ottemperato al suo onere di dimostrare – con ricevute, attestazioni, prove testimoniali o quant’altro – di aver, come da lui sostenuto, interposto reclamo nel termine utile (scadente il venerdì 9.01.2015), equivalendo la data apposta sul suo memoriale a mera allegazione di parte. RE 1 è infatti una persona non sprovveduta che ha presentato innumerevoli ricorsi o reclami, e quindi come minimo poteva esigere una ricevuta datata al momento della consegna dello scritto. Poteva, e forse doveva, inviare o esigere l’invio per raccomandata e non per semplice Posta A. Inoltre, l’atteggiamento da egli tenuto nei

confronti di questa Corte in relazione all'invio dei documenti (di cui ai punti da r. a u.) non giova certo alla sua credibilità. A nulla giova l'argomento ventilato da RE 1 secondo cui mentre egli si trovava ancora presso il Penitenziario La Stampa egli avrebbe redatto alcune lettere destinate " a diverse autorità e uffici tra cui anche vostro corte " e che le stesse tempestivamente consegnate alla Direzione di detto istituto penale sarebbero poi state da questo inviate alla Direzione del penitenziario di _____ (lettera 25.01.2015 di RE 1, AI 5). Nella misura in cui egli volesse con ciò sottintendere che fra dette missive vi sarebbe stato anche il suo esposto dell'8.01.2015, le sue allegazioni cadono nel vuoto, dal momento che il suo trasferimento alle Strutture carcerarie di _____ risale al 5.01.2015 ed è dunque precedente al suo scritto dell'8.01.2015. Pacifico infine che lo scritto 29.12.2014 (cfr. consid. i. in fatto), contrariamente a quanto sostenuto dal qui reclamante, già solo perché precedente alla notifica della decisione 30.12.2014 del giudice dei provvedimenti coercitivi (oltre che per il suo contenuto), non costituisce un reclamo a tenore degli art. 393 ss CPP. 2. Conclusione Per tutto quanto visto sopra, il reclamo è irricevibile, in quanto tardivo. La tardività esclude pertanto che si prenda in considerazione la ricusazione. Ciò vale parimenti per la richiesta del patrocinio d'ufficio nella procedura davanti a questa Corte. Tenuto conto della particolare situazione economica del reclamante e la particolarità del caso, si prescinde dal prelevare la tassa di giustizia e le spese. Per questi motivi, richiamati gli art. 56 ss, 90 ss, 379 ss, 393 ss., 439 CPP, la LOG, la LEPM, il REPM, il Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino del 15.12.2010, ed ogni altra disposizione applicabile, pronuncia 1. Il reclamo è irricevibile. 2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. 3. Rimedio di diritto: Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. 4. Intimazione: - Per la Corte dei reclami penali Il presidente
La cancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.